



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 982 del 2010, proposto da:
Rachid Rhannam, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Milan, con domicilio
eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26/6/1924 n.
1054.

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata per legge in Venezia, San
Marco, 63;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento che rigetta la dichiarazione di emersione dal lavoro
irregolare di sostegno familiare presentata da Rhannam Fouad in favore del
cittadino extracomunitario ricorrente..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2010 il Consigliere Elvio
Antonelli e uditi per le parti i difensori H. Lopresti, su delega di Milan, per la
parte ricorrente e l'avvocato dello Stato Bonora per l'Amministrazione
resistente;

Considerato che in ordine al problema della rientrabilità della prima delle due
fattispecie dell'art. 14, c. 5° ter, D.Lgs. 286/98 nelle ipotesi di reato di cui agli
artt. 380 e 381 c.p.p. si sono manifestate oscillazioni innanzitutto in sede
amministrativa, avendo il Ministero dell'Interni in un primo tempo risposto a

vari quesiti in materia nel senso negativo e, in un secondo tempo, con la circolare del 17 marzo 2010, disposto in senso positivo, con la conseguenza di escludere la sanabilità degli extracomunitari rientranti nella suddetta fattispecie;

in secondo luogo, si sono manifestate oscillazioni nella giurisprudenza dei TT.AA.RR., avendo questi talune volte ricompreso la medesima fattispecie, conformemente alla circolare del 17/3/2010, nell'ipotesi di cui all'art. 381, c. 1, c.p.p., con riferimento al massimo della pena edittale prevista, ovvero nell'ipotesi di cui all'art. 380 c.p.p., con riferimento alla prevista obbligatorietà dell'arresto in flagranza (v. T.A.R. Veneto III, n. 2212/10 T.A.R.. Umbria 4/5/2010 n. 277); mentre, al contrario, avendo altre volte ritenuto (v. T.A.R. Toscana, II, ord. 20/4/2010, n. 296, 300 e 301 e T.A.R. Veneto, III, ord. 28/4/2010 n. 265) che la ripetuta fattispecie avesse peculiarità che ne impediscano la sussumibilità nei predetti artt. 380 e 381 c.p.p.;

osservato come, nelle cennate situazioni di incertezza amministrativa e giurisprudenziali e in attesa che si consolidi un orientamento sulla questione e che si pronunci il Giudice Amministrativo di ultimo grado, non possa escludersi la sussistenza del prescritto requisito del *fumus boni iuris*;

ritenuto, inoltre, che sussiste anche il prescritto requisito del *periculum in mora*, in quanto in mancanza della sospensione del diniego impugnato, riprenderebbe efficacia l'ordine di espulsione irrogato al ricorrente;

ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dall'art. 21, comma 8[^], della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1[^], della legge 21.7.2000 n. 205;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare, nei limiti di cui in motivazione e ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione della domanda del ricorrente alla luce della predetta motivazione

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 23/06/2010

IL SEGRETARIO